

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **02/A/170301**

San Fior, lì 01/03/2017

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: IL PUNTO SUGLI ELENCHI INTRASTAT DOPO LA CONVERSIONE DEL DL MILLEPROROGHE.

PREMESSE: IMPROVVISA ABOLIZIONE DELL'ELENCO INTRA 2 (ACQUISTI)

L'obbligo di presentazione degli **elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** è previsto dal 6° comma dell'art. 50 del DL n. 331/1993.

È ben noto che i predetti elenchi assolvono ad una duplice funzione: **fiscale e statistica**; infatti, i relativi dati debbono essere trasmessi *dall'amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro anche* all'Istituto Nazionale di Statistica, in esecuzione delle disposizioni contenute nel **Regolamento Comunità Europea** 18 novembre 2004, n. 1982/2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

L'introduzione dei nuovi obblighi fiscali di **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**¹ per il 2017 (comprese, quindi, quelle relative alle operazioni intracomunitarie) determinava un evidente appesantimento degli oneri a carico dei contribuenti; nel tentativo di "alleggerirli" (gli oneri e non i contribuenti!), l'art. 4, comma 4, lett. b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, cancellava l'obbligo di presentazione dell'elenco degli **acquisti** intracomunitari di beni e di servizi, così disponendo:

"limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse".

Il redattore dimenticava, però, la **funzione statistica** degli elenchi, ponendo la norma "semplificatoria" in aperto conflitto con le disposizioni comunitarie.

RIPRISTINO DELL'OBBLIGO: LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del DL 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. "Milleproroghe" (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14)

Resosi conto del problema, il legislatore, con la legge n. 19/2017 di conversione del DL 30 dicembre 2016, n. 244, ha fatto marcia indietro, aggiungendo il comma 4-ter all'art. 13 del DL 244/2016 che così recita:

"Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea,

¹ C.d. "nuovo spesometro".

previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017".

Peccato, che la retromarcia entri in vigore solo dallo **01/03/2017**, mentre i termini per la presentazione degli elenchi **sono scaduti già il 25 febbraio!**

In proposito, premesso che lo Studio scrivente aveva già caldamente **consigliato i propri assistiti di presentare comunque gli elenchi del mese di gennaio**, va osservato:

- come stabilito dallo Statuto del Contribuente, nessuna sanzione dovrebbe poter essere irrogata nei confronti di quanti non avessero ritenuto di seguire il predetto consiglio, purchè provvedano alla presentazione dell'INTRA2 (elenco degli acquisti omesso) nel termine di 60 gg;
- come il ripristino dell'obbligo di presentazione per tutto il 2017 riguardi **anche gli elenchi con periodicità trimestrale**, essendo stati prorogati gli obblighi già previsti dal comma 6, dell'art. 50 del DL 331/1993, nel **testo vigente alla data del 24 ottobre 2016**;
- come la proroga dell'obbligo valga anche per l'indicazione degli **acquisti di servizi intracomunitari**.

MODIFICHE ALL'ART. 50 DEL dl 331/1993 (Promessa di semplificazione degli Elenchi Intrastat dal 2018)

La legge n. 19/2017 di conversione ha aggiunto all'art. 13 del DL 244/2016 i commi 4-quater e 4-quinquies, i quali prevedono rispettivamente:

- la modifica del comma 6 dell'art. 50 del DL 331/1993 come riportato nella tabella che segue;
- che *"il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (ndr: provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate), ..., come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018"*.

Accanto alla generica promessa di semplificazione degli elenchi, l'elemento di maggiore rilievo pare essere dunque l'esclusione dagli obblighi comunicativi *"delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute"*.

Testo previgente con validità prorogata fino al 31 dicembre 2017	Testo in vigore dal 1° marzo 2017 con validità rinviata al 2018
D.L. 30-8-1993 n. 331	D.L. 30-8-1993 n. 331
Art. 50 Obblighi connessi agli scambi intracomunitari	Art. 50 Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
....	
6. I contribuenti presentano in via telematica	6. I contribuenti presentano, anche per finalità

all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle **cessioni e degli acquisti intracomunitari** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli **acquisti intracomunitari di beni** ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. **Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, **da emanare ai sensi del comma 6-ter**, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".

CONCLUSIONI: TUTTO A POSTO? NON PROPRIO!

Punto primo: Nel comunicato stampa congiunto (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed Istat) del 17 febbraio 2017, intendendo anticipare le disposizioni della legge di conversione del "milleproroghe", si afferma "che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla **presentazione mensile** dei Modelli INTRA-2 per gli **acquisti di beni** ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di **acquisto di beni** per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017. Tali

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE".

Il testo del comunicato stampa è impreciso e fuorviante; infatti, a prescindere dal fatto che i soggetti obbligati alla presentazione mensile non sono solamente quelli che hanno effettuato *operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016²*, non è esatto concludere *"che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni"*.

In realtà, come abbiamo già precedentemente osservato, gli elenchi degli acquisti, **con l'indicazione dei servizi intracomunitari ricevuti, continueranno ad essere presentati fino al 31/12/2017 anche dai soggetti con periodicità trimestrale.**

Punto secondo: come più sopra evidenziato, il nuovo comma 6 dell'art. 50 del D.L. 30-8-1993 n. 331, nel testo sostituito dalla legge di conversione del "milleproroghe":

- da un lato, prevede **a partire dal 2018** l'obbligo di presentazione dei soli elenchi relativi alle **cessioni** ed agli **acquisti** intracomunitari di **beni**;
- dall'altro, esclude dall'obbligo le **prestazioni rese e ricevute di servizi** intracomunitari.

Ma, invece, **la Direttiva 2006/112/CE** del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, **all'articolo 262** (nel testo sostituito dall'art. 2, DirCE 12.02.2008, n. 8 [G.U.U.E. 20.02.2008, n. L 44] con decorrenza dal 1° gennaio 2010):

- da un lato, **non obblighi affatto alla compilazione degli elenchi degli acquisti** (né di beni, né di servizi);
- dall'altro, stabilisce per il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA il deposito di un elenco riepilogativo delle (sole) **operazioni attive**, ma comprendendovi **anche i servizi resi**, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile.

Quindi, il nuovo testo del comma 6 dell'art. 50 del D.L. 30-8-1993 n. 331, dovrà essere necessariamente emendato prima del 2018, in quanto i **"servizi resi"** non potranno, stante l'attuale legislazione comunitaria, essere esclusi dagli elenchi.

Il personale dello Studio è disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

GiAn

² Sono soggetti alla periodicità mensile i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie di acquisto di beni o di servizi per un valore superiore a € 50.000,00 in uno qualsiasi dei quattro trimestri del 2016!